



INFORMATIVA TASI 2019

CHE COS'È

La TASI è l'imposta sui servizi indivisibili erogati dal Comune, insieme alla TARI (tassa sui rifiuti) e all'IMU (Imposta Municipale Propria), compone la IUC (Imposta Unica Comunale).

Riferimenti normativi:

- Legge di stabilità 2014 L. n.147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31/03/2016;
- Aliquote e detrazioni 2016 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14/03/2016.

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Sulla base della normativa e delle aliquote deliberate, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, sono tenuti al pagamento della TASI solo i proprietari ed i titolari di diritti reali di **godimento** (diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sui seguenti fabbricati:

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui al comma 8 art. 13, di D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati;
- **Abitazione principale e relative pertinenze, nonché quelle ad esse assimilate**, di categoria A/1, A/8 e A/9.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' assimilata all'abitazione principale, così come risulta dall'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal regolamento IMU:

- all'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- l'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

BASE IMPONIBILE

La base di calcolo della TASI è la stessa dell'IMU, pertanto:

- fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, C/6, C/7;
- 140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5;
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10 e D/5;
- 65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5);
- 55 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1.

La base imponibile così calcolata è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve risultare da dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000 entro e **non oltre il 16/12/2019**.

Al valore imponibile ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquota di base (ordinaria)	0,0 per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze, nonché quelle ad essa assimilate, di categoria A/1, A/8 e A/9	2,7 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui al comma 8 art. 13, di D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni	0,4 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati	0,4 per mille

Detrazioni per abitazione principale

- Detrazione di **€ 50,00** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per quelli ad essa assimilati, la cui somma delle rendite catastali (abitazione principale più le pertinenze) sia inferiore o uguale ad **€ 450,00**;
- Detrazione di **€ 20,00** per abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze della stessa. Se l'unità



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (indipendentemente dalla percentuale di possesso).

SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

L'importo del tributo dovrà essere versato in due rate: l'acconto entro il **17 giugno** (il 16 cade di domenica) ed il saldo entro il **16 dicembre 2019**.

Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno 2019.

I codici tributo da utilizzare per l'F24 sono i seguenti:

- **3958** TASI su abitazione principale e pertinenze
- **3959** TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
- **3961** TASI per altri fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati.

Il **Codice Comune è M321**.

Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuo dovuto dal soggetto passivo sia inferiore ad € 3,00.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello Ministeriale IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

INFORMAZIONI SU CASI PARTICOLARI

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi (tel. 055/9125219 – 9125231 – 9125223 – 9125250) aperto al pubblico nel Municipio di Figline il Martedì e Giovedì ore 8:45 – 13:30.